REGOLAMENTO (CEE) N. 4127/87 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1987

che fissa i prezzi di riferimento per gli scambi intracomunitari di sardine dell'Atlantico e di acciughe per la campagna 1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 170 e 357,

considerando che, a norma del paragrafo 1 degli articoli 170 e 357 dell'atto di adesione, durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi delle sardine dell'Atlantico e delle acciughe di cui all'allegato I, lettera A del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3759/87 (2), è instaurato un sistema di sorveglianza basato sulla fissazione annua di prezzi di riferimento applicabili a taluni scambi dei prodotti in oggetto fra i nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, a norma del paragrafo 2 degli articoli 170 e 357 dell'atto di adesione, i prezzi di riferimento in questione sono uguali ai prezzi di ritiro applicabili rispettivamente in Spagna per le acciughe e negli altri Stati membri per le sardine del Mediterraneo, fissati in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3796/81;

considerando che i prezzi di ritiro per la campagna 1988 delle sardine del Mediterraneo e delle acciughe di cui all'allegato I, lettera A del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 4115/87 (3) della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di riferimento per la campagna 1988 applicabili nel quadro del sistema di sorveglianza previsto agli articoli 170 e 357 dell'atto di adesione sono fissati come segue:

— per le importazioni nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 di sardine dell'Atlantico provenienti dalla Spagna e dal Portogallo:

(ECU/t)

Pesci interi (1)		
Dimensione (1)	Extra, A (1)	B (1)
1	217	138
2	217	138
3	335	138
4	217	138

(1) Le categorie di qualità, di dimensione e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

— per le importazioni in Spagna di acciughe provenienti dagli altri Stati membri della Comunità:

(ECU/t)

Pesci interi (1)		
Dimensione (1)	Extra, A (1)	B (1)
1	697	392
2	741	392
3	610	392
4	253	253

(1) Le categorie di qualità, di dimensione e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 359 del 21. 12. 1987, pag. 1.
(3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione